(N. 126)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **LEPORE**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1953

Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la prima legislatura ebbi l'onore di presentare al Senato la proposta di legge n. 2515, con la quale venivano formulate norme per la estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale già di ruolo alla data del 23 marzo 1939.

Tale proposta, in merito alla quale la Commissione finanza e tesoro espresse parere favorevole, venne discussa dalla 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 18 dicembre 1952 ed accolta quasi integralmente, essendovi stata apportata soltanto qualche modifica, peraltro non sostanziale, e talune aggiunte a parziale accoglimento di altra proposta di legge del senatore Varriale e di una terza proposta di legge presentata all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Alliata.

Non è fuor di luogo richiamare la particolare attenzione degli onorevoli colleghi sulla considerazione che le aggiunte come dianzi accennate perfezionavano soltanto le precedenti disposizioni di legge in favore del personale non di ruolo dello Stato, estendendole altresì al personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo.

La proposta così approvata del Senato (alla quale il Sottosegretario onorevole Lucifredi propose di sostituire il titolo originario in quello di « norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 »,) subiva, invece, emendamenti in sede di discussione all'altro ramo del Parlamento che, oltre a travisarne sostanzialmente i princìpi cui essa era informata, fino a renderla praticamente priva di efficacia, hanno comportato in effetto il decadimento del provvedimento da me proposto per cessazione della legislatura.

Tale mia affermazione trova conferma nel rilievo che gli emendamenti, sui quali il Senato si sarebbe dovuto pronunciare, comportavano anzitutto la esclusione del personale di ruolo dal beneficio di accedere ai gradi VIII del gruppo *A*, IX del gruppo *B* e XI del gruppo *C* senza esami, contrariamente a quanto era già stato accordato al personale avventizio.

Non è chi non veda come fine essenziale della legge da me proposta fosse appunto quello

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

di accordare al personale di ruolo lo stesso beneficio già concesso al personale avventizio, entrambi in servizio, di ruolo e non di ruolo, alla stessa data del 23 marzo 1939.

In merito poi alla preoccupazione manifestata dall'onorevole Molinari, relatore alla Camera sulla mia proposta di legge circa la riapertura dei termini di validità delle disposizioni che consentivano promozioni per scrutinio anzichè per esami, è da rilevare che una siffatta preoccupazione non trova alcun fondamento, in quanto non si tratta di riaprire quei termini, bensì di consentire, entro i termini stessi, ad una determinata categoria di impiegati, ingiustamente sacrificata dal vantaggio attribuito agli avventizi trentanovisti, di godere degli stessi benefici riportando tutti su uno stesso piano. È certo, infatti, che l'articolo 13 della legge 5 giugno 1939, n. 376, intendeva riportare gli avventizi del 1939 non squadristi al livello di carriera – o quasi – cui erano pervenuti durante il fascismo gli squadristi; allo stesso livello debbono riportarsi, con maggior ragione, i trentanovisti di ruolo non squadristi.

Passando infine ad esaminare il testo ora sottoposto al vostro autorevole esame è facile riscontrare come questo differisce da quello già approvato con emendamenti dalla precedente Camera dei deputati, principalmente per quanto concerne la modifica apportata allo articolo 1, e cioè l'esclusione di far valere la possibilità prevista dal 6° comma della legge 1° dicembre 1949, n. 868 » che consentiva la promozione per scrutinio anzichè per esami.

Per quanto da me già ampiamente illustrato. una siffatta esclusione è contraria ad ogni principio di equità, onde essa non solo è stata soppressa, ma è stata anzi sostituita con altra norma di sostanziale importanza, concernente la facoltà, già riconosciuta a favore degli avventizi trentanovisti con l'articolo 1 della legge 4 aprile 1953, n. 240, di rendere utile, ai fini dell'accennata promozione per scrutinio, il complesso dell'anzianità indipendentemente dalle norme che prescrivono un minimo di apparte- nenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore.

Al fine di eliminare una palese, stridente difformità di trattamento fra due categorie, a tutto danno, evidentemente, di quella che vanta maggiori titoli, chiedo l'approvazione della presente proposta di legge, analoga a quella approvata dal Senato nella precedente legislatura, intesa a risolvere l'importante problema, tenendo conto di quegli emendamenti, fra quelli apportati dalla Camera dei deputati al testo originale, che non ne snaturino la portata del significato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo diverso da quello originario, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e l'articolo 1 della legge 4 aprile 1953, n. 240.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora, in applicazione della citata legge n. 376, siano state effettuate promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B*, e XI di gruppo *C*, in virtù dell'articolo 13 della legge medesima, le promozioni conferite ai sensi del presente articolo saranno riportate alla data di decorrenza di quelle conferite per lo stesso grado e gruppo a norma dei predetti commi dell'articolo 13 della legge 5 giugno, n. 376, e tenendo conto della situazione dei ruoli organici alla medesima data.

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

Art. 3.

Il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della succitata legge n. 376, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 4.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno, ed i dipendenti statali non di ruolo di quarta categoria in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, i quali dalla data predetta svolgono esclusivamente e permanentemente manzioni d'archivio o di copia e che, secondo l'ordinamento delle carriere nelle Amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo *C*, possono essere trasferiti a loro domanda, previo parere del Consiglio di amministrazione, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di terza categoria anche se non in possesso del titolo di studio. Il trasferimento ha decorrenza dal 1° marzo 1952 e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio stabilito dall'articolo 1, comma primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1949, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo *C*.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli del personale subalterno in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma possono chiedere di essere ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo *C* anche se non in possesso del titolo di studio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo *C* in applicazione dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può prescindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.